



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CERIMONIALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29.05.2018

SOMMARIO

TITOLO I REGOLE GENERALI

- ART. 1 - FINALITA' E CONTENUTO
- ART. 2 - CERIMONIERE
- ART. 3 - ORDINE DELLE PRECEDENZE DELLE CARICHE PUBBLICHE

TITOLO II CERIMONIE, MANIFESTAZIONI, INAUGURAZIONI

- ART. 4 - SVOLGIMENTO DELLA CERIMONIA
- ART. 5 - OMAGGIO AI CADUTI
- ART. 6 - CERIMONIE RELIGIOSE E CORTEI FUNEBRI
- ART. 7 - GLI INVITI ALLE CERIMONIE
- ART. 8 - LA RAPPRESENTANZA ALLE CERIMONIE
- ART. 9 - LA PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA
- ART. 10 - L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI
- ART. 11 - PRECEDENZA TRA I COMUNI E LE PROVINCE
- ART. 12 - REGOLE INTEGRATIVE DELL'ORDINE DELLE PRECEDENZE
- ART. 13 - LA SUCCESSIONE DEI DISCORSI E DEI MOMENTI DELLA CERIMONIA
- ART. 14 - DURATA DELLA CERIMONIA

TITOLO III VISITE UFFICIALI

- ART. 15 - LE INAUGURAZIONI
- ART. 16 - PROGRAMMA DELLA VISITA UFFICIALE
- ART. 17 - L'ACCOGLIENZA

TITOLO IV SOLENNITA' PUBBLICHE

- ART. 18 - LA BANDIERA NAZIONALE
- ART. 19 - L'ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE ALL'INTERNO DELLA SEDE COMUNALE
- ART. 20 - L'IMBANDIERAMENTO CIVILE
- ART. 21 - LA FASCIA TRICOLORE
- ART. 22 - L'INNO NAZIONALE
- ART. 23 - GLI ONORI CIVILI
- ART. 24 - CASI DI LUTTO
- ART. 25 - IL LUTTO PUBBLICO
- ART. 26 - DISPOSIZIONI
- ART. 27 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE
- ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I REGOLE GENERALI

ART. 1 - FINALITA' E CONTENUTO

1. Il presente regolamento contiene l'insieme delle norme e dei principi che riguardano la vita di rappresentanza ufficiale dell'Ente, le manifestazioni pubbliche, le visite ufficiali, gli incontri, gli eventi vari che impongono attuazione di regole di cerimoniale al fine di garantirne l'ordinato svolgimento.
2. Esso inoltre disciplina:
 - a) la gerarchia delle cariche pubbliche e di rilevanza pubblica;
 - b) l'impiego dello stemma comunale, del gonfalone, della bandiera nazionale, regionale, europea in funzione solenne;
 - c) le festività pubbliche ricorrenti ed occasionali ed il lutto cittadino.

ART. 2 – CERIMONIERE

Le funzioni di Cerimoniere sono svolte da un Funzionario Comunale o altra persona idonea e qualificata, all'uopo individuata ed incaricata dal Sindaco. Per particolari fattispecie di iniziative dette funzioni possono essere svolte anche da un Consigliere Comunale individuato ed incaricato con le stesse modalità.

Spetta al Cerimoniere il compito di curare la vita di rappresentanza ufficiale dell'Ente e dei titolari delle cariche rappresentative, nel rispetto del presente regolamento e delle norme di buon senso.

Il Cerimoniere ha cura di seguire tutti gli avvenimenti salienti e le ricorrenze significative per proporre iniziative opportune, organizza uno scadenziario aggiornato e particolareggiato degli eventi che riguardano la rappresentanza ufficiale dell'Ente.

Per avviare e per gestire l'organizzazione del Cerimoniale dovrà:

- a) coordinare tutti gli interessati alla organizzazione stessa;
- b) individuare il luogo della cerimonia, i locali interessati, con gli accessi, gli itinerari e le eventuali modalità di trasporto;
- c) informare – se necessario – l'autorità di pubblica sicurezza preposta per richiedere eventuali servizi d'ordine, di sicurezza e di viabilità, nonché i servizi sanitari, di protezione civile e quelli antincendio;
- d) stilare il programma e darne adeguata informazione interna e poi esterna;
- e) affidare gli incarichi e disporre le presenze del personale addetto durante la cerimonia;
- f) proporre gli inviti e disporre l'invio con gli eventuali contrassegni di accesso (lasciapassare e dischi parcheggio);
- g) accertare le adesioni, disporre il piazzamento dei posti secondo l'ordine delle precedenza;
- h) nei convegni e manifestazioni pubbliche, comporre il tavolo di presidenza, individuare lo speaker, fornire istruzioni per la distribuzione di eventuali pubblicazioni;
- i) esercitare il controllo generale e presiedere gli aspetti organizzativi e formali al momento dell'evento.

Nello svolgimento delle suddette attività, il Cerimoniere si ispira a criteri di buon senso e garbo.

ART. 3 - ORDINE DELLE PRECEDENZE DELLE CARICHE PUBBLICHE

Nelle cerimonie pubbliche, fatto salvo l'ordine delle precedenza stabilito dal protocollo di Stato quando intervengono cariche statali, a livello municipale, la prima autorità è il Sindaco, a cui compete il posto centrale alla sinistra del Sindaco seguono il Presidente del Consiglio Comunale e il Vice Sindaco,

alla destra del Sindaco seguono il Comandante della Polizia Municipale e i rappresentanti delle Forze dell'Ordine.

Nelle file successive seguono i Consiglieri e gli Assessori Comunali.

Per gli amministratori comunali partecipanti alle cerimonie è richiesto confacente abbigliamento.

Le autorità vengono di solito precedute dalla bandiera nazionale e dal gonfalone municipale, che viene sostenuto da personale ausiliario affiancato da altri due Vigili Urbani in alta uniforme, disposti uno per lato.

TITOLO II CERIMONIE, MANIFESTAZIONI, INAUGURAZIONI

ART. 4 - SVOLGIMENTO DELLA CERIMONIA

Per le manifestazioni civili, l'Amministrazione Comunale, nell'orario convenuto, si riunisce nel luogo e nell'orario prestabilito.

Il corteo, se previsto, si apre con la banda musicale o fanfara, ove presente.

Seguono poi nell'ordine:

1. il Gonfalone Comunale, accompagnato dal Corpo di Polizia Locale;
2. l'Associazione Combattenti e Reduci con la bandiera nazionale ed eventuali bandiere decorate al valor civico o militare se presenti;
3. le bandiere delle Associazioni d'Arma se presenti;
4. il corteo solenne con a capo le autorità predisposte secondo l'ordine delle precedenze indicato nel precedente articolo 3.

In particolare le cerimonie relative alle Festività nazionali del 25 Aprile, del 2 Giugno, del 4 Novembre si svolgono con le modalità che verranno definite in accordo con le associazioni e gli organismi territoriali di riferimento.

ART. 5 – OMAGGIO AI CADUTI

Durante le cerimonie del 25 aprile e del 4 novembre è prevista la deposizione di una corona d'alloro al Monumento ai Caduti.

Dopo l'ordine di "attenti" - solitamente dato dal militare di più alto grado presente - e tre squilli di tromba, avviene la deposizione, da parte di due agenti di Polizia Locale.

Questi si posizioneranno poi ai lati del monumento (in alternativa possono ricoprire analoghe funzioni due rappresentanti d'associazione d'arma o della protezione civile). Subito dopo, il Sindaco si avvicina a sfiorare la corona, distendendone simbolicamente il nastro. Tutti mantengono il raccoglimento, così come le bandiere e i gonfaloni rimangono innalzati, durante l'esecuzione del Silenzio. Infine viene dato l'ordine di "riposo".

ART.6 - CERIMONIE RELIGIOSE E CORTEI FUNEBRI

Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose il Gonfalone Comunale si collocherà alla destra dell'officiante (alla sinistra per chi guarda di fronte).

Nelle processioni religiose la bandiera nazionale ed il Gonfalone fiancheggeranno o seguiranno immediatamente i celebranti religiosi, mentre le altre rappresentanze, con o senza vessillo, si uniranno a seconda del grado gerarchico.

Nei cortei funebri, anche secondo l'usanza, il Gonfalone fiancheggia o segue immediatamente il feretro o apre il corteo stesso.

Per le manifestazioni civili, l'Amministrazione Comunale si riunisce nel luogo e nell'orario convenuti.

ART. 7 - GLI INVITI ALLE CERIMONIE

Gli invitati sono scelti in base alla natura della manifestazione ed alle finalità che il promotore intende realizzare. Spetta, in base a ciò, al Cerimoniere proporre ai responsabili dell'Ente un elenco di invitati designati congiuntamente in relazione all'evento.

Degli invitati va predisposto un primo elenco alfabetico per annotare le risposte di adesione ed i dinieghi. Va quindi predisposto un elenco in ordine gerarchico che sarà utilizzato per il piazzamento preliminare dei posti, ed un elenco alfabetico finale di coloro che hanno confermato, sul quale verrà aggiunta l'indicazione del posto assegnato a ciascuno. Quest'ultimo consentirà di accompagnare l'ospite o di dare indicazione sulla collocazione del posto in sala. Alcuni giorni prima della cerimonia occorre ottenere da ciascun invitato che ancora non abbia risposto conferma certa della presenza o dell'assenza allo scopo di disporre il piazzamento dei posti.

L'invitato deve ricevere l'invito con congruo anticipo: minimo otto giorni, ma in genere almeno quindici-venti giorni almeno per le manifestazioni più importanti e per gli incontri conviviali. E' quindi scortese inviare gli inviti alla vigilia dell'evento, salvo casi particolari.

Non si spedisce un invito più di trenta giorni prima dell'evento. All'invito deve essere allegato il programma.

La persona invitata può accogliere o declinare l'invito. In entrambi i casi è norma di cortesia dare risposta tempestiva all'invitante. Gli inviti ai quali non si è data risposta entro le 48 ore dalla cerimonia si intendono non accolti.

ART. 8 - LA RAPPRESENTANZA ALLE CERIMONIE

Se la cerimonia è ufficiale, il titolare della carica o dell'organo invitato in rappresentanza dell'Ente o del settore, o della categoria cui appartiene, avrà cura di delegare – in caso di indisponibilità – un proprio rappresentante, scelto fra i suoi pari rango o fra i suoi vicari.

La rappresentanza non è ammessa nei pranzi o nei ricevimenti.

Non è ammessa neppure nel rendere visita, mentre è ammessa nella restituzione della visita. Della delega deve essere data notizia all'invitante. Il rappresentante prende posto in coda alle autorità dello stesso rango del rappresentato.

ART. 9 - LA PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA

Dopo aver dato conferma tempestiva (prima possibile e comunque almeno 48 ore prima) della propria presenza, l'invitato avrà cura di giungere puntualmente alla manifestazione.

Spetta al Cerimoniere di disporre dei posti residui disponibili a seguito della mancata presenza dell'invitato di cui al comma precedente.

L'invito a persone fisiche è sempre personale. Non è ammesso pertanto di girarlo ad altra persona, come non è ammesso farsi accompagnare nei casi non previsti.

ART. 10 - L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI

Fra due posti a sedere vicini, il posto d'onore è quello di destra (si intende per chi siede, e cioè il sinistro per chi guarda di fronte). Fra tre posti quello d'onore è nel mezzo, il secondo è alla destra di chi siede al centro, il terzo è a sinistra e via proseguendo.

Nelle manifestazioni ufficiali, siedono al tavolo della presidenza la personalità ospitante e gli oratori che hanno un ruolo diretto nella manifestazione. Essi parlano anche dal tavolo.

In platea siedono gli invitati, compresi ulteriori oratori. Questi ultimi parlano dal leggio o podio, appositamente approntato, che sarà posto vicino al tavolo della presidenza e che raggiungono al momento dell'intervento.

ART. 11 - PRECEDENZA TRA I COMUNI E LE PROVINCE

Nelle cerimonie dove intervengono più Sindaci, è preferito il seguente ordine:

- a) Sindaco di Santa Croce Camerina ;
- b) Sindaci delle città capoluogo di regione in ordine alfabetico delle città (il Sindaco di Roma ha la precedenza);
- c) Sindaci delle città capoluogo di Provincia in ordine alfabetico delle città;
- d) Altri Sindaci in ordine alfabetico dei Comuni.

ART. 12 - REGOLE INTEGRATIVE DELL'ORDINE DELLE PRECEDENZE

Se alla cerimonia interviene il Presidente della Repubblica, il Presidente di una Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte Costituzionale o Alte cariche dello Stato, a loro va riservata una poltrona centrale della prima fila (se vi è un corridoio centrale, la poltrona è sistemata sul corridoio, che rimarrà libero alle spalle dell'autorità intervenuta).

Nelle cerimonie ufficiali in cui interviene un'Alta Carica dello Stato il protocollo è curato dal cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I Cardinali seguono d'importanza immediatamente il Capo dello Stato, così come i Vescovi.

Per tutte le cariche dello Stato si deve fare riferimento all'ordine delle precedenze previsto dal Protocollo di Stato. Tuttavia, la natura della manifestazione o il ruolo particolare di taluno consente una collocazione diversa rispetto all'ordine delle precedenze.

Fra gli appartenenti alla stessa qualifica ha la precedenza il più anziano nella carica e, a parità, il più anziano d'età.

A parità di rango hanno precedenza gli stranieri e chi è ospitato per la prima volta.

Nel caso in cui non si possa ricorrere ad alcuna precedenza, si può far uso dell'ordine alfabetico, che, nel caso di rappresentanti ufficiali di enti, fa riferimento all'Ente.

Il consorte segue il coniuge, salvo nelle manifestazioni ufficiali formali ove prende il posto subito dopo i pari rango del coniuge, se non vi è un settore destinato ai consorti.

Tutti gli altri invitati, che non rientrano nell'ordine delle precedenze, prendono posto secondo l'ordine di arrivo, salvo il criterio ausiliario dell'età.

Se nel corso di una cerimonia vi è una premiazione di rilievo, sarà bene disporre i premiati ed i giurati, distintamente, in posizione separata dagli altri invitati.

ART. 13 - LA SUCCESSIONE DEI DISCORSI E DEI MOMENTI DELLA CERIMONIA

La cerimonia non inizia se non quando la personalità di rango più elevato ha raggiunto il suo posto. E' opportuno stabilire nel programma la scaletta e la durata degli interventi onde evitare che chiunque prenda la parola.

L'ordine degli interventi è inverso al rango degli oratori.

L'introduzione è del responsabile dell'organizzazione. Seguono il saluto delle autorità locali e gli interventi ufficiali.

L'oratore, in esordio e in conclusione del proprio discorso, rivolgerà il saluto alla massima o alle massime autorità presenti.

Se le funzioni di speaker ufficiale della cerimonia non sono svolte dal promotore della cerimonia, è designato uno speaker fuori campo che introduce gli oratori.

ART. 14 - DURATA DELLA CERIMONIA

Qualunque tipo di cerimonia ufficiale deve avere una durata contenuta. Occorrerà, pertanto, fissare:

- a. il numero complessivo degli interventi;
- b. la tempistica di ciascun discorso e di ogni altro momento della cerimonia.

I tempi andranno fatti rispettare agli oratori e agli altri protagonisti.

Art. 15 LE INAUGURAZIONI

Le inaugurazioni, le presentazioni di nuovi beni o di prodotti di nuova creazione, come pure le manifestazioni e gli eventi locali aventi carattere tradizionale o promozionale, rappresentano un momento solenne, che va organizzato con grande cura.

Una inaugurazione è però anche un momento di festa. Le due componenti, solennità e festività, vanno perciò congiunte e compenstrate con attenzione. Se si tratta di inaugurare un'opera pubblica va aggiunto anche l'elemento della ufficialità.

La cerimonia va organizzata sul luogo ove si trova l'opera da inaugurare.

L'area interessata deve essere assolutamente sgombra da persone.

La festosità dello scenario sarà curata con bandiere, festoni, coccarde o altro.

Per l'inaugurazione di opere pubbliche sarà invitata l'autorità pubblica competente. Eventualmente va prevista dopo i discorsi la benedizione dell'opera.

Durante la benedizione, all'Officiante sarà riservata una posizione avanzata mentre nessuno si accosta. Gli astanti rimangono in silenzio. Segue infine il taglio del nastro, lo strappo del velo o altra forma di simbolica apertura o scoprimento, che dia il senso del primo accesso o dell'inizio di un'opera. Al termine di tale atto, una banda musicale intona l'Inno Nazionale e poi marcette festose che accompagnano l'inizio della visita.

In conclusione della visita, è solitamente offerto un rinfresco.

E' infine opportuno che il giorno successivo alla cerimonia, l'invitante faccia giungere alle massime autorità intervenute alla manifestazione un messaggio di ringraziamento.

TITOLO III VISITE UFFICIALI

ART. 16 - PROGRAMMA DELLA VISITA UFFICIALE

Il Responsabile del Cerimoniale deve redigere puntualmente il programma delle visite ufficiali nel Comune, con l'indicazione precisa dei tempi e dei luoghi e dei partecipanti ufficiali.

Se l'incontro o gli incontri avvengono nell'ambito di una visita articolata, è d'uopo concepire il programma della visita prevedendo momenti di pausa e, in questi, possono essere inserite visite turistiche.

Il programma va concordato preventivamente con gli ospiti.

Il programma va tradotto nella lingua dell'ospite - se straniero - e contiene inoltre ogni notizia, riferimento e recapito utile.

Incontri e visite di Capi di Stato e di Governo, o di loro rappresentanti, sono disciplinati dal Protocollo di Stato.

ART. 17 - L'ACCOGLIENZA

Gli incontri ufficiali avverranno nella sede ufficiale del Comune o in una sede di rappresentanza all'uopo designata.

L'ospite viene ricevuto dal Sindaco o da un suo vicario al portone d'ingresso del palazzo.

Quando necessario, il Sindaco invierà all'aeroporto o alla stazione ferroviaria un proprio rappresentante con il compito di accoglienza. Questi porgerà all'ospite il programma della visita e le informazioni utili.

Si disporrà, inoltre, l'accompagnamento in autovettura per l'arrivo, la partenza e gli spostamenti ufficiali.

TITOLO IV
SOLENNITA' PUBBLICHE

ART. 18 - LA BANDIERA NAZIONALE

La Legge n. 22 del 1998 e il D.P.R. 121/2000 hanno sancito che la bandiera nazionale, insieme a quella europea, va esposta in permanenza su tutti gli edifici pubblici.

All'interno degli edifici pubblici le bandiere nazionale ed europea devono essere esposte su aste poste a terra, alle spalle o a destra della scrivania del titolare della carica (si intende per chi siede, e cioè a sinistra per chi guarda di fronte).

Le bandiere vanno esposte in buono stato, in posizione confacente e su di esse e sull'asta che le sostiene non possono essere applicate figure, scritte o lettere di alcun tipo, sia che vengano esposte all'interno che all'esterno.

Se la bandiera nazionale è esposta insieme ad altre, ad essa spetta il posto d'onore a destra (se sono due) ovvero alla sinistra per chi guarda dal fronte, o al centro (se sono più di due). Deve inoltre essere issata per prima e ammainata per ultima.

Quando si riceve un ospite straniero (in forma ufficiale), va esposta la bandiera straniera a fianco della bandiera italiana. Per ragioni di cortesia ed in conformità alla consuetudine diplomatica, nello stretto periodo della visita, alla bandiera straniera può essere ceduto il posto d'onore. In questo caso figureranno: a sinistra la bandiera d'Italia, al centro la bandiera dello Stato estero, a destra quella d'Europa (per chi guarda di fronte).

ART. 19 - L'ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE ALL'INTERNO DELLA
SEDE COMUNALE

La bandiera va esposta, unitamente a quella europea negli uffici:

- a) del Sindaco;
- b) del Presidente del Consiglio Comunale;
- c) nell'Aula del Consiglio Comunale
- d) Sala Giunta.

Le bandiere devono essere esposte su aste poste a terra alle spalle od alla destra della scrivania del titolare alla carica.

ART. 20 - L'IMBANDIERAMENTO CIVILE

Oltre ai casi di imbandieramento permanente previsti dalla Legge per taluni edifici, ai sensi del DPR 07/04/2000 n. 121, la bandiera nazionale, quella europea e quella della Regione Siciliana, vanno esposte sui pubblici edifici in occasione delle seguenti ricorrenze:

- 27 gennaio Giornata della memoria
- 10 febbraio (Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe);
- 11 febbraio (Patti Lateranensi)
- 19 marzo (Festa del Santo Patrono);
- 25 aprile (Liberazione dal nazifascismo);
- 1° maggio (Festa del Lavoro);
- 9 maggio (Giornata d'Europa);
- 15 maggio (Festa Autonomia Regione Sicilia)
- 2 giugno (Festa della Repubblica);
- 4 novembre (Festa delle FF.AA.).

Per casi particolari, ad esempio l'esposizione a mezz'asta il 27 gennaio (Giorno della Memoria) o quale segno di lutto, vengono eseguite come di norma le istruzioni inviate dalla Prefettura.

ART. 21 - LA FASCIA TRICOLORE

La fascia tricolore è distintivo del Sindaco. Essa reca lo Stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune, è da portarsi a tracolla sulla spalla destra col fiocco che finisce all'altezza dell'anca sinistra e, nell'indossarla, la striscia di colore verde deve essere posta in prossimità del collo di chi la porta. 2. La fascia va indossata nelle occasioni ufficiali nelle quali il Sindaco (o suo delegato) deve essere individuato attraverso questo speciale e solenne distintivo.

ART. 22 - L'INNO NAZIONALE

Durante l'esecuzione dell'Inno Nazionale, le autorità civili si alzeranno in piedi, fermi, con le braccia distese lungo il corpo. Se si vorrà manifestare la propria devozione all'Inno Nazionale ed a ciò che esso simboleggia, potrà essere portata la mano destra sul cuore durante l'esecuzione. Se è prevista l'esecuzione di più inni nazionali, l'inno italiano sarà eseguito per ultimo, per ragioni di ospitalità.

ART. 23 – GLI ONORI CIVILI

L'Amministrazione Comunale può tributare onori particolari a soggetti o ad eventi di riconosciuta rilevanza pubblica, intitolando vie, piazze, edifici comunali, aule del palazzo municipale, o istituti o erigendo monumenti o affiggendo lapidi commemorative.

Le delibere che dispongono onori di tale natura devono essere motivate da ragioni conformi ai valori stabiliti dalla Carta Costituzionale e ai principi universali di libertà, democrazia e diritto ed approvate dalla competente Prefettura, come previsto dall'art. 1 della Legge 23 giugno 1927 n. 1188.

ART. 24 – CASI DI LUTTO

In caso di decesso del Sindaco, di uno degli Assessori, del Presidente del Consiglio Comunale o di un Consigliere Comunale, in carica, o di un sindaco non più in carica, sul portone del Palazzo Comunale per la durata di 48 ore, è affisso l'avviso di lutto o copia del manifesto mortuario fatto stampare dall'Amministrazione per le affissioni cittadine, con il nome e cognome del defunto e la carica amministrativa rivestita.

L'Amministrazione Comunale partecipa ai funerali con il Gonfalone del Comune.

Il Sindaco può disporre che le stesse modalità siano attuate in caso di decesso di persone meritevoli che si sono distinte in ambito locale.

ART. 25 - IL LUTTO PUBBLICO

Per eventi luttuosi che riguardino cariche pubbliche nazionali o straniere o per fatti che coinvolgano tragicamente l'intera collettività o parte di essa, può essere deliberato il lutto pubblico.

Le forme di manifestazione del lutto sono graduabili. Devono essere esposte anzitutto le bandiere a mezz'asta sugli edifici pubblici. Alla bandiera d'Italia potranno essere apposte due strisce di velo nero, obbligatorie per le bandiere portate nelle cerimonie pubbliche funebri ed in quelle esposte all'interno. Possono essere deliberate in aggiunta, altre forme di manifestazioni come un minuto di raccoglimento nell'Aula Consiliare, nelle assemblee pubbliche e nelle adunanze della Giunta Comunale.

Il lutto cittadino è deliberato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 26 DISPOSIZIONI

Gli impegni di spesa che attengono alle cerimonie e manifestazioni contemplate dal presente regolamento saranno debitamente assunte, a termini delle vigenti disposizioni di legge in materia di contabilità, mediante formale determinazione da parte del competente organo amministrativo, sulla base di un congruo preventivo che ne giustifichi gli importi.

Art. 27 RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, vigono le norme previste dalla normativa di riferimento.

Art.28 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della Deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale e dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione dei 15 giorni, come previsto dall'art.10 delle *Disposizioni sulla Legge in generale* (preleggi-Codice Civile).